



I.T.T. - L.S.S.A. - "COPERNICO"
Prot. 0004705 del 05/04/2022
I (Uscita)

All'Albo on line/Sito web dell'Istituto
In Amministrazione trasparente (sez. Direttive Dirigenziali)
Al personale scolastico

Agli Studenti e alle Famiglie

Alla DSGA

Al Personale incaricato alla verifica del Green Pass

All'Albo

Agli atti

E pc

Al Medico competente di istituto
Dott. Giuseppe Muraca

Al RSPP di istituto
Ing. Antonino Pantè

Al RLS di Istituto
Mariano Valenti

Oggetto: disciplinare interno per la prosecuzione, nell'a.s. 2021-22, delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

VISTO il Decreto Legge n.111/2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione 06 agosto 2021, n. 257, di adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19- trasmesso con nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 900 del 18/08/2021;

VISTO il Decreto Legge 10/09/2021, n. 122;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

VISTO il D.M. 82 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto “Adozione Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”;

VISTA la nota M.I. n. 461 del 01/04/2022 recante “Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare dal 01/04/2022”

VISTO il proprio disciplinare interno, prot. n.9536 del 13/09/2021, contenente misure organizzative e protettive del rischio da covid-19 per tutta la comunità scolastica;

SENTITO il RSPP di istituto;

RICHIAMATE le proprie circolari n.461 “Organizzazione scolastica e assegnazione classi/aule dal 4 aprile 2022” e n.462 “Nuovo decreto legge 24 marzo 2022, n.24 – Indicazioni operative”, pubblicate in data 31/03/2022;

RITENUTO NECESSARIO aggiornare le indicazioni fornite nel disciplinare interno sopra citato alla luce del mutato quadro normativo, per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza;

PREMESSO che le misure saranno analizzate e adeguate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica;

PROMOSSE le necessarie azioni di informazione/formazione di personale, studenti e famiglie;

adotta il seguente **disciplinare interno**

relativo a specifiche misure organizzative per la prosecuzione delle attività scolastiche, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19 fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, secondo quanto previsto nei Documenti di cui in premessa. Tali misure dovranno essere applicate da parte di tutti con serietà, massima attenzione e rigore, per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza.

Art. 1 - Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a. s. 2021-2022

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le attività educative e didattiche si svolgono in presenza.

E’ possibile, tuttavia, ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.

Art. 2 - Segnalazione di “soggetti fragili”

La presenza di “soggetti fragili”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19, viene gestita ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui un alunno sia affetto da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è fatto obbligo alla famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni deve essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con il PLS e/o MMG.

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, attraverso il medico competente, espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le richieste verranno trattate con le modalità previste per la tutela dei dati sensibili contenute nel Regolamento GDPR 679/2016 e dal combinato disposto del D. lgs. 196/2003 e del D. lgs. 101/2018.

Art. 3 - Obbligo vaccinale del personale scolastico

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Tale obbligo continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Riguardo al personale docente ed educativo, il DL 24/2022 prevede che *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”.*

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato decreto.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,

documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Il dirigente scolastico ed il personale ATA, non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Art. 4 - Misure di sicurezza

A scuola è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; in particolare, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 dovranno continuare ad applicarsi le seguenti misure:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- d) durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento di almeno un metro;
- e) osservare le regole di igiene delle mani con l'utilizzo di gel igienizzante e lavaggio frequente delle mani;
- f) per il personale impegnato con studenti con disabilità, si può prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno o dal medico.

A tutta la comunità scolastica è richiesta collaborazione attiva e attenzione alle iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola.

Art. 5 – Informazione/formazione

Viene garantita a tutta la comunità scolastica l'opportuna sensibilizzazione, informazione e formazione sulle procedure, sugli accorgimenti organizzativi e sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, di cui al presente disciplinare interno.

I docenti avranno cura di predisporre momenti di informazione degli alunni sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle misure da adottare per far sì che continuino ad essere rispettosi dei distanziamenti e delle regole di cui al presente disciplinare e al fine di valorizzare i comportamenti adeguati e conformi e incentivarne l'imitazione.

Art. 6 - Limitazione accesso visitatori e genitori e divieto di sostare negli spazi comuni

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, utilizzare la mascherina chirurgica e fare uso del gel disinfettante per mani a disposizione presso tutti i "punti di sanificazione" per contrastare la diffusione del Covid-19.

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza, prevedendo una ventilazione adeguata dei locali. I visitatori ammessi in caso di necessità e previa prenotazione e appuntamento vengono regolarmente registrati al Desk per l'accoglienza - con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di

residenza), recapito telefonico, nonché data di accesso e tempo di permanenza – e devono sottostare a tutte le regole previste nel presente disciplinare interno per la prevenzione del contagio.

Per la comunicazione scuola-famiglia si ricorre alla comunicazione a distanza, attraverso gli strumenti digitali disponibili, registro elettronico e conference call; in casi eccezionali di necessità di colloqui scuola-famiglia in presenza, le relative modalità verranno concordate tramite mail o telefonicamente. Deve altresì essere ridotta al minimo presenza di alunni e/o genitori o loro delegati di fronte agli accessi della scuola. A tal fine vengono predisposte idonee soluzioni per evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l'interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.

Fino al 30 aprile, salvo proroga, è fatto obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base a chiunque acceda alla struttura (docenti, personale ATA, genitori, visitatori, ...). Tale obbligo non è attualmente previsto per gli studenti.

Art. 7 - Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive le piattaforme dedicate e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; tale controllo è affidato al personale ATA all'uopo incaricato.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate.

Art. 8 - Individuazione referenti scolastici per COVID-19

All'interno della Commissione COVID- 19 viene individuato e adeguatamente formato sulle procedure da seguire il referente scolastico per COVID-19, coadiuvato dalla DSGA e dai responsabili di plesso. Vengono altresì identificati i sostituti del referente e dei preposti per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza. Per tutti è prevista adeguata formazione. Il referente, coadiuvato dalla struttura di cui sopra, che per brevità chiameremo da ora in poi TEAM COVID, ha il compito di segnalare al DdP le situazioni anomale per eccesso di assenze, previa comunicazione dei docenti coordinatori di classe; collaborare al contact tracing interfacciandosi con ASP, DdP e personale scolastico; creare una rete con i medici curanti (PLS e MMG) e i referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente; tenere i contatti con le famiglie.

Art. 9 - Gestione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19

Se febbre o sintomi influenzali si manifestano successivamente all'ingresso a scuola, si tratta di una situazione di massima allerta e richiede una risposta immediata per la gestione di persona sintomatica. Ciascun lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Se un alunno presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, viene ospitato nell' area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.

In entrambi i plessi è stata predisposta un' AREA DI SOSTA, spazio decentrato e isolato, dedicato a ospitare alunni o personale con sintomatologia sospetta. Durante la sosta l'operatore impegnato nella sorveglianza dell'alunno indosserà appositi DPI (mascherina FFP2) e farà indossare all'alunno mascherina FFP2, in caso

non ne sia già in possesso. Il personale scolastico individuato provvede alla misurazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometro digitale che non prevede il contatto. Lo studente rimane con un adulto munito di DPI fino a quando non viene affidato a un genitore/tutore legale.

Dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; inoltre, al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza.

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<u>In assenza e fino a tre casi di positività</u>	<u>In presenza di almeno quattro casi di positività</u>
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Art. 10 - Somministrazione dei pasti

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole anche in occasione della somministrazione dei pasti negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina.

Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

Art. 11-Indicazioni per le attività di educazione fisica

Le attività motorie e sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. In ogni caso, bisognerà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, i Docenti di scienze motorie incaricati avranno cura di controllare che sia assicurata l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

Art. 12-Indicazioni per le attività nei laboratori

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico e ausiliario.

Art. 13-Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), Scuola in ospedale e Istruzione Domiciliare

La scuola assicura, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi e i docenti tutor, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero.

Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

Art. 14- Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Il DSGA è tenuto in base alla Direttiva ricevuta dal Dirigente a redigere un protocollo di scuola per le pulizie e a supervisionare e documentare le attività di pulizia attraverso un registro regolarmente aggiornato, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. E' data disposizione al personale ATA di assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti aree comuni, superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano), aule, attrezzature, servizi igienici, ambienti e postazioni di lavoro, laboratori, secondo un cronoprogramma e un mansionario definiti da DSGA.

Le operazioni di pulizia devono essere compiute utilizzando materiale detergente all'uopo acquistato. E' fatto obbligo a tutto il personale docente e ATA di garantire aerazione frequente e adeguata di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. L'utilizzo dei

laboratori è regolamentato con apposito orario interno e le superfici verranno igienizzate dal personale incaricato al termine di ogni singola attività.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si forniscono le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- viene incaricata la DSGA a organizzare le operazioni di sanificazione straordinaria.

Qualora le attività didattiche si svolgano in locali esterni all'Istituto scolastico, gli Enti locali e/o i proprietari dei locali dovranno certificarne l'idoneità, in termini di sicurezza anche con riguardo alla normativa anti covid.

Art. 15 - Modalità di ingresso e uscita

Ingressi e uscite sono scaglionati e, ove possibile, differenziati, utilizzando accessi alternativi. Alunni, insegnanti e personale scolastico sono tenuti a rispettare le regole per evitare assembramenti, prestando attenzione alla segnaletica e rispettando le regole apprese attraverso la campagna di informazione. Le file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico devono essere regolamentate in modo ordinato, al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento fisico. I responsabili di sede, il personale ATA e i docenti assicureranno il rispetto delle suddette modalità di ingresso e di uscita degli studenti.

Art. 16 - Disposizioni per la convivenza all'interno delle classi

Gli alunni non devono scambiare libri o altro con i compagni, compresi cibo o bevande. Attenzione a cosa si posa sul banco, a dove si appoggia lo zaino e giubbotti : non devono toccare per terra ma neanche esser messi a contatto con astucci, libri o quaderni di altri compagni. All'uopo si potrebbe utilizzare un'apposita busta di plastica (da cambiare ogni giorno) da appendere sull'appendiabiti e nella quale conservare il giubbotto.

Il cellulare deve restare in tasca o nello zaino dell'alunno spento. La scuola non si assume nessuna responsabilità qualora venisse danneggiato o smarrito. In caso di bisogno si utilizza il telefono della segreteria.

Art. 17 - Regole per l'intervallo e utilizzo dei servizi igienici

L'intervallo (dalle ore 11.00 alle 11.10), salvo diversa disposizione diramata con apposita circolare, deve essere trascorso unicamente all'interno dell'aula nel rispetto di tutte le regole di igiene e sicurezza. Le mani andranno igienizzate con il gel disinfettante . I collaboratori scolastici vigileranno che nell'accesso ai servizi igienici non si creino assembramenti.

Art. 18 - Utilizzo delle aule dedicate al personale docente

L'utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale e richiamate nel presente provvedimento. Rispetto alla numerosità dei docenti deve essere rispettato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 19- Supporto psicologico

La scuola attiva un supporto di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta e altre forme di disagio adolescenziale.

Art. 20- Integrazione del documento di valutazione rischi

Con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, si procede alla Integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., non soltanto per la parte del rischio biologico, ma anche per l'eventualità di evacuazione della scuola.

Art. 21 - Attuazione del disciplinare interno anti Covid-19

L'intera comunità scolastica è tenuta a assicurare puntuale attuazione del presente protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola e a vigilare di conseguenza.

Si confida nella corresponsabilità e collaborazione attiva di famiglie, personale e alunni che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

Il presente disciplinare potrà essere oggetto di variazioni ed integrazioni in ragione di ulteriori modifiche del quadro normativo e in correlazione con l'andamento dell'epidemia.

Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto, diffuso a tutta la comunità scolastica e condiviso anche con le rappresentanze sindacali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Angelina Benvegna
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993